

- Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa.

Art.5	Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
-------	---

Ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente o del cambio abitazione nell'ambito del territorio comunale, il richiedente, per evitare che la stessa sia nulla e dichiarata "irricevibile" dall'Ufficiale d'Anagrafe, dovrà esibire-dimostrare la sussistenza del titolo di possesso nell'immobile ove stabilisce la propria dimora abituale.

LE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE:

Residenza in "tempo reale"

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223

art.13 - Dichiarazioni anagrafiche

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
 - a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
 - b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamento intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
 - c) cambiamento di abitazione.

L'articolo 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 15 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove disposizioni e novità per i procedimenti relativi all'Anagrafe della Popolazione Residente, relative sia alle modalità con le quali si devono effettuare le dichiarazioni anagrafiche previste all'art. 13, comma 1, lett. a) b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sia al procedimento di registrazione e del successivo controllo delle stesse dichiarazioni rese.

Infatti, viene disposto che le **dichiarazioni anagrafiche** di cui sopra siano rese nel termine di **venti giorni** dalla data in cui si sono verificati i fatti, utilizzando una **modulistica conforme** a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno (ATTENZIONE: nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'art.76 del T.U. del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in caso di false dichiarazioni).

Le novità introdotte sono relative alla possibilità di rendere le dichiarazioni anagrafiche di trasferimento di residenza **da altro comune** o **dall'estero**, trasferimento di residenza **all'estero**, costituzione di **nuova famiglia** o di **nuova convivenza**, compresi i **mutamenti** intervenuti nella composizione della famiglia o della residenza.

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa

(D.P.R. 445/2000)

Articolo 76 (L) - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

La presentazione della modulistica appositamente compilata potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:

1. Direttamente, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, sono rese e sottoscritte di fronte all'Ufficiale di Anagrafe, presso il Comune, nella sede dei SERVIZI DEMOGRAFICI e STATISTICI – Ufficio Anagrafe, in via Rio Verde 16, primo piano, nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì: **9,00 - 13,00**

Lunedì e Giovedì anche il pomeriggio: **16,00 - 17,30**

Sabato: chiuso

2. Tramite servizio postale, con raccomandata indirizzata a: Comune di PESCOENNATARO – SERVIZI DEMOGRAFICI – via Rio Verde n.16- 86080 PESCOENNATARO), con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Tramite fax al numero 0865 941365, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
4. Per via telematica, con posta elettronica certificata (p.e.c.): comune.pescopennataro@pec.leonet.it
La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:
 - a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
 - b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
 - c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
 - d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Le dichiarazioni eventualmente pervenute in difformità dalle modalità previste **NON** saranno prese in considerazione.

A seguito del procedimento attivato con le dichiarazioni anagrafiche di cui sopra, sono previsti controlli ed accertamenti sulle dichiarazioni rese: nel caso in cui controlli ed accertamenti diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti ai quali è subordinata l'iscrizione, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o dei controlli e degli accertamenti svolti con esito negativo. In tal caso l'interessato, entro 10 giorni, ha diritto di presentare - per iscritto - le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, l'Ufficiale d'Anagrafe indicherà la motivazione nel provvedimento con il quale avvisa l'interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del **conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente**.

Per le dichiarazioni anagrafiche rese e pervenute che risultino non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono, rispettivamente, la **decadenza dai benefici acquisiti** per effetto della dichiarazione, nonché il **rilievo penale** della dichiarazione non vera/mendace.

Art. 496 CODICE PENALE.

False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni [c.p. 651] a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o a persona incaricata di un pubblico servizio [c.p. 358], nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (1).

- (1) Articolo così sostituito dalla lettera b-quinquies) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n.125.

AVVERTENZA: Le dichiarazioni pervenute **prive** della compilazione nelle parti obbligatorie previste nell'apposito modulo e dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, NON potranno essere registrate e NON saranno prese in considerazione in alcun caso.

COSTI: Il servizio è gratuito.

TEMPI: Dal 09 maggio 2012, la procedura del cambio di residenza si conclude **in 2 giorni lavorativi** trascorsi i quali è possibile richiedere certificati (relativamente alle informazioni documentate) , carta d'identità, ...

Il SERVIZIO ANAGRAFE **verifica i requisiti**, entro 45 giorni, anche attraverso accertamenti svolti dalla Polizia locale. A seguito delle verifiche effettuate:

■ Nel caso in cui il procedimento di cambio di residenza si concluda **positivamente**, il comune NON trasmetterà alcuna comunicazione all'interessato.

■ In caso di mancanza dei requisiti o di accertamenti negativi da parte degli incaricati dell'accertamento, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà a comunicare l'esito negativo al cittadino. L'interessato avrà tempo 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.

In caso di mancato accoglimento della richiesta, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando l'iscrizione e **denunciare il dichiarante alle autorità di pubblica sicurezza**.

Il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti e dovrà rispondere di **false dichiarazioni**.

MODULISTICA

[Modulo dichiarazione di residenza](#)

[Modulo trasferimento residenza all'estero](#)

[Allegato A - Documenti necessari per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea](#)

[Allegato B - Documenti necessari per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea.](#)

ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI

Ordinamento Anagrafe della Popolazione Residente

L. 24 dicembre 1954, n. 1228

Regolamento anagrafico

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 ([scarica documento](#))

Disciplina dell'imposta di bollo

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ([scarica documento](#))

INDICAZIONI PER LE RICHIESTE DI CERTIFICAZIONI
DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Soggetti privati, agenzie di informazioni, recupero crediti, studi legali, notai, banche, assicurazioni, agenzie investigazioni

Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 con riferimento all'art.4 dell'Allegato A tariffa Parte I (modificata con D.M. 20.08.1992) le certificazioni anagrafiche richieste da soggetti privati, agenzie di informazioni, avvocati, notai, banche, assicurazioni, agenzie di investigazioni, ... SONO soggette all'imposta di bollo da €uro 16,00 fin dall'origine, come ribadito dal Ministero delle Finanze con proprie risoluzioni (vedasi R.M. n.450825 del 10.11.1990 e R.M. 21.11.1986 n.301694). NON saranno accolte richieste in esenzione dall'imposta di bollo NON compatibili con l'attività e l'oggetto sociale di tali soggetti comunque formulate. Per l'acquisizione delle certificazioni anagrafiche è necessario fornire una copia di un documento di identità valido del richiedente (persona fisica o legale rappresentante di società) o comunque consentirne l'identificazione come prescritto dal Ministero dell'Interno con Circolare n.15/92 del 12 agosto 1992.).

L'eventuale rilascio di notizie circa il luogo di EMIGRAZIONE è soggetto, inoltre, al verificarsi delle condizioni di cui alla Circolare del Ministro dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Demografici - n.11 del 20.05.2003 (notifica di atti processuali, con rilascio a soggetto munito di apposita delega) ed è esteso anche ai soggetti individuati come da successivo chiarimento ministeriale del 31.05.2006 ("... altri soggetti, diversi dagli studi legali, interessai o loro delegati, qualora sussistano motivazioni giuridicamente tutelate ...") comunque SEMPRE soggetto all'imposta di bollo. L'eventuale invio di certificazioni a mezzo fax è consentito - UNICAMENTE - alle condizioni di cui al parere del Ministero dell'Interno del 23.02.2007 (preventivo assolvimento dell'imposta di bollo e diritti di segreteria ed accollo delle spese di spedizione da parte del richiedente).

IN NESSUN CASO vengono fornite informazioni anagrafiche o "conferme dati" a mezzo telefono, pertanto, è doveroso astenersi da richieste e sollecitazioni in tal senso.

Quanto sopra premesso, per il rilascio di certificazioni anagrafiche è necessario far pervenire al Servizio Anagrafe di questo Comune, a mezzo posta:

1. Richiesta firmata dalla persona fisica richiedente o legale rappresentante della Società richiedente, con fotocopia di un valido documento di identità o con altro inequivocabile mezzo di identificazione;
2. Marca da bollo da €uro 16,00;
3. La somma di €uro 0,52 per i diritti di segreteria (in contanti, no francobolli, no marche da bollo);
4. Busta affrancata e pre-indirizzata per la risposta.
5. In caso di richiesta di certificazione riferita a persona emigrata in altro comune, atto di delega della persona interessata o contro interessata nel quale sia documentata l'esigenza di tutelare una posizione giuridica, concreta attuale e personale: in questo caso il Servizio Anagrafe si riserva la valutazione della sussistenza delle condizioni previste dal parere del Ministero dell'Interno del 31.05.2006, cui è subordinato l'eventuale rilascio della certificazione.

In mancanza di quanto sopra indicato non si potrà' procedere al rilascio di certificazioni.